

strare da parte della maggioranza, il coacervo del contributo di tutti, rispetto al quale bisogna trovare sempre quella grande capacità per riflettere, per misurarsi, per contrapporsi, ma anche per analizzare, per comprendere, per capire. Allora, dicevo, ho apprezzato questa grande capacità del collega Marino di cercare di spiegare come ci sia stato uno stravolgimento della originaria proposta del collega Simeone. Ma, collega Marino, il collega Simeone parlerà subito dopo di me e non ha bisogno di interpreti, di traduttori: vedremo.

Io ritengo che, al di là di tutto, sia un problema di impostazione complessiva rispetto a quello che noi immaginiamo debba essere il modello di società, che ha valenza in campo economico, in campo internazionale, ma che ha una valenza anche rispetto ai problemi della popolazione carceraria. La verità è che, secondo me, esiste uno spartiacque rispetto a coloro i quali — in maniera molto approssimativa, secondo me — immaginano che debba esistere una società che condanna e che dimentica. È una valutazione che probabilmente appartiene a una cultura che io definisco obsoleta. Io immagino invece che ci sia una società dinamica, che prima di condannare cerchi in qualche modo di creare le condizioni affinché certi strati di disagio sociale non siano prodromici a quella capacità a delinquere che molto spesso non è innata, ma che deriva dalla società nella quale certe cose vengono consumate. Allora, il primo aspetto di cui mi preoccuperei è quello di ricercare se questo modello della società ideale, che vorremmo contribuire a costruire, abbia questa grande capacità di prevenire, di creare le condizioni affinché certe cose non accadano. Subito dopo, nel momento in cui queste cose sono accadute lo stesso, dobbiamo immaginare che ci sia una società che eviti di condannare e dimenticare, ma che sia capace — così come il precetto costituzionale ci insegna — di costruire un percorso dinamico. Un percorso che tenga conto di due cose: della dignità sociale e dell'individuo, sempre, e della necessaria capacità

di invogliare l'individuo a concorrere e a contribuire a quel percorso di reinserimento sociale che è poi una garanzia e, nello stesso tempo, un obbligo. È un obbligo aiutare l'individuo al reinserimento ed è una garanzia per la società che questo percorso venga continuato e concluso.

Sono queste le società che dobbiamo contrapporre. Voler dividere la società tra i buoni che non delinquono, che non vengono condannati, che non subiscono quindi l'infamia del carcere, ed i cattivi che possono essere abbandonati e dimenticati perché ormai si sono macchiati è un dato che non mi convince. In una società perfetta, che in qualche modo riesca ad adempiere tutte quelle che sono le sue obbligatorie capacità di intervenire e di creare certe condizioni, questo discorso lo si potrebbe fare, ma in una società come la nostra, collega Marino, no, non è assolutamente possibile!

Allo stesso modo non condivido le motivazioni che portava avanti il collega della lega e questo mi dispiace, essendomi misurato molto spesso con il collega Copercini, perché ritengo che proprio grazie al confronto che a volte deve essere serrato ed interpersonale sia possibile comprendere quale sia il percorso giusto, accettabile e che in qualche modo riesce a rappresentare, rispetto alla collettività, il punto di mediazione.

Questo atteggiamento, questo immaginario, questa capacità di prefigurarsi una società, per quello che mi riguarda, necessita di un contributo che vada in una direzione che è premiale, se così vogliamo definirla, nella misura in cui c'è una partecipazione dell'individuo, un riconoscimento dell'essere individuo, e quindi il rispetto della dignità dell'uomo anche quando è detenuto, una capacità di impegnarlo in questo percorso rieducativo che serve all'individuo e alla società.

Non condivido — e questo lo voglio dire con grande chiarezza — non accetto e non mi piacciono le misure premiali generiche che sono, diciamo con chiarezza, il condono, l'amnistia e l'indulto per reati di terrorismo. Non li amo! C'è un'analisi

storica da fare e bisogna ragionare, sono d'accordo, però ci sono dei presupposti che poi in qualche modo oggettivano e traspongono; l'individuo sparisce perché c'è un atteggiamento generalizzato. Immagino una società nella quale ogni individuo possa essere partecipe e primo attore di quello che è il suo percorso individuale.

Al collega Marino voglio solo ricordare che alcune delle proposte di indulto per i reati di terrorismo provengono dal suo gruppo. Ed allora come si concilia questa vocazione rispetto al provvedimento in esame che trae spunto (*Commenti del deputato Marino*)... Collega Marino, ho detto « alcune »: risulta dal verbale! Ecco perché parlavo prima di una coccinella che forse vuole continuare a volare molto basso.

Mi dispiace perché io cerco sempre di cogliere nelle proposizioni, negli atteggiamenti, nei discorsi di ognuno uno stimolo e comunque una forza che è portatrice di esigenze, di culture, di un retroterra che comunque è notevole in ognuno di noi.

In alcuni casi, come quello in specie, rinvengo invece atteggiamenti preconcepi e, mi si consenta di dirlo, populistici rispetto ad un'esigenza di sicurezza di questa società, che dobbiamo far pagare a chi magari si è trovato ad accumulare per assegni a vuoto... Collega Marino, siamo stati all'Asinara e mi pare che sei venuto anche tu! Ricordo che il cuoco dell'Asinara (un ragazzo assai in gamba) doveva scontare qualcosa come quattro anni di carcere per una serie infinita di assegni emessi a vuoto, per i quali un avvocato maldestro non aveva nemmeno richiesto la riunione dei procedimenti per la continuità del reato, e da ciò era derivata una condanna di quel tipo.

Ebbene, quando parliamo di queste condanne vogliamo che l'esigenza di sicurezza della società venga fatta pagare a tutti coloro i quali... No! Io immagino una società giusta, dove chi sbaglia davvero, pur avendo la possibilità di fare altrimenti, paghi e paghi « bene ».

Ma una società deve anche valutare le misure da prendere rispetto a piccole pene, anche residue. Quando una pena è

residua, vuol dire che vi è stato già un percorso che deve essere preso in considerazione.

Non ci troviamo quindi di fronte alcun regalo fatto ad alcuno, bensì ad una società che è capace di riconoscere che un percorso rieducativo per il singolo e per la società stessa deve essere in qualche modo tenuto presente. È questo il fulcro intorno al quale ruotano la riforma di allora e quella che cerchiamo di riprendere adesso.

Se queste sono le condizioni in cui il provvedimento in esame ha visto la luce, l'originaria proposta di legge Simeone rappresentava solo un *input* iniziale, che ha poi dato la stura a questo insieme di esperienze, che sono state comunque confrontate. Sappiamo, infatti, che questa è la terza lettura del provvedimento; quindi vi è stata una contrapposizione volta a misurare i diversi convincimenti, le varie ispirazioni ed ideologie che dovrebbero aver trovato un punto di equilibrio.

Pertanto, non mi scandalizzo quando alcuni, come il relatore, sostengono che uno dei motivi per cui si è deciso di varare il provvedimento è il sovraffollamento carcerario. Abbiamo più o meno 50 mila detenuti — sottosegretario Corleone, fino a poco tempo fa erano 49.500 e non sappiamo adesso esattamente quanti siano — ma sarebbe sciocco ritenere questa la ragione che ha ispirato il provvedimento. Questo è un motivo, perché è necessario impegnare queste 50 mila persone al fine di reinserirle ed anche perché siamo consapevoli che a volte la dignità umana nelle strutture carcerarie esistenti non viene rispettata. Il collega Marino parlava di celle nelle quali sono ammassati due o tre detenuti. Collega Marino, si tratta di cinque, sei o sette detenuti! Senza servizi igienici, collega Marino! Allora la condanna di questa società deve tradursi in una tortura, in un atto brutale, che priva l'individuo di quella dignità che comunque appartiene ad ognuno di noi, che è una scintilla che ci portiamo dentro e che merita rispetto? Ma la società deve essere giusta verso tutti!

Non mi meraviglio quindi se questo dato numerico ci induce a riflettere sul da farsi. E non mi si dica che si devono costruire altre carceri, perché è proprio assurdo! Non è questo il modo di impostare una politica corretta, secondo me.

Facciamo in modo, invece, che finiscano nelle carceri le persone che lo meritano davvero. Immaginiamo che ci possa essere un domani una giustizia giusta. È così? Allora ci sarebbe tanto da parlare. Bisognerebbe, ad esempio, rifarsi alle riforme che stiamo cercando affannosamente di varare, a quello che è uno degli aspetti più trascurati ma, secondo me, essenziali della giustizia, vale a dire l'obbligatorietà dell'azione penale; infatti, il problema della prescrizione esiste, ma a volte premia chi deve esserlo. Perché fino a quando il pubblico ministero non sarà in grado di promuovere le azioni penali rispetto a tutte le *notitiae criminis* che gli vengono comunque sottoposte, avremo creato quella discrezionalità che farà sempre in modo che il poveraccio finisca nelle carceri, mentre chi deve aspettare che certi tempi maturino, in qualche modo vedrà premiata questa sua grande capacità.

Se siamo convinti che in questa società, che vorremmo cambiare e che vorremmo cercare di rendere realmente giusta, ci sono delle distorsioni, dobbiamo essere consapevoli del fatto che bisogna in qualche modo intervenire. In questo momento l'intervento che si propone, e che per certi versi si unisce a quello che è stato già varato in Commissione giustizia per quanto riguarda la liberazione anticipata, fa in modo che, per ciò che riguarda le pene minori, non ci sia la necessità immediata di scontarle. Vi è la possibilità di effettuare un esame prima che il provvedimento restrittivo definitivo venga emesso. Mi sembra la posizione di una società civile che si interroga, che non procede effettuando prima delle restrizioni e decidendo solo successivamente, ma che cerca di decidere e di comprendere se ci sia un percorso da seguire, se ci siano delle esigenze da considerare e che solo successivamente interviene.

In questa logica si era mossa la Commissione giustizia quando immaginava la possibilità di procedere ad una sospensione del provvedimento e contemplava al contempo una capacità automatica, d'ufficio, del pubblico ministero di trasmettere al tribunale di sorveglianza tutti gli atti affinché lo stesso *ex officio* provvedesse a valutare.

Questo era il percorso che noi immaginavamo, perché sappiamo che le condanne a pene detentive brevi sono tipiche di una fascia sociale che soffre ancora di arretratezza, di indigenza, a volte anche di analfabetismo e volevamo che in qualche modo si ripristinasse una dignità comune, un'uguaglianza sociale che di fatto non c'è. Il Senato ha ritenuto di modificare il testo.

Strada facendo nel lungo esame in Commissione abbiamo esaminato anche proposte intermedie diverse — ce ne era una mia che proponeva un regime parzialmente diverso — che abbiamo accantonato perché probabilmente è giusto ritenere che questa sia la proposta mediana rispetto alla quale dobbiamo decidere.

La proposta di legge in esame, che è stata approvata purtroppo il 25 settembre 1997 in sede deliberante dalla Commissione giustizia del Senato e che quindi viene alla terza lettura della Camera a distanza di molti mesi, appare notevolmente modificata rispetto al testo già approvato dalla Camera nella lontana seduta del 1° ottobre 1996. Proviamo allora a valutare il contenuto essenziale della proposta, nella consapevolezza che certamente non verrà modificata se non marginalmente da questa terza lettura, iniziata sostanzialmente il 29 ottobre dello scorso anno in Commissione giustizia.

La proposta in esame detta anzitutto una nuova formulazione dell'articolo 656 del codice di procedura penale, che prevede disposizioni volte a disciplinare l'esecuzione delle pene detentive. In particolare il nuovo comma 5 stabilirà, salvo casi specifici, l'automatica sospensione da parte del PM dell'esecuzione di tutte le sentenze di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni. Il relativo diritto

del condannato ad usufruire delle misure alternative alla detenzione sarà collegato però alla presentazione di apposita istanza entro trenta giorni dalla notifica del decreto di sospensione dell'esecuzione. Tale possibilità sarà consentita anche quando la pena detentiva costituisca parte residua di una pena maggiore. L'istanza — che quindi è eventuale — sarà volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione e dovrà essere presentata al pubblico ministero entro trenta giorni dalla consegna dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione della pena.

Di questo aspetto molti colleghi hanno parlato e non voglio tornarci. Ci eravamo posti il problema che la consegna potesse essere equiparabile alla notifica e che quindi ci potesse essere l'incapacità di comprendere il percorso nel momento in cui la notifica venisse fatta a mani diverse; abbiamo poi immaginato che il termine consegna significhi cosa diversa, come in altre parti del codice di rito, e si riferisca ad un momento in cui ci sarà comunque la consapevolezza perché ci sarà la consegna materiale del provvedimento. In caso di inerzia dell'interessato l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

Il pubblico ministero, quindi, avrà il compito di trasmettere la domanda con l'unita documentazione di supporto al tribunale di sorveglianza competente per territorio in relazione alla sede del suo ufficio; sarà poi compito del tribunale decidere sul merito della domanda entro i 45 giorni successivi al ricevimento dell'istanza. La prerogativa del pubblico ministero di sospendere l'esecuzione, oltre all'entità della pena inflitta, incontra ulteriori limiti ed è quella garanzia che deve essere offerta alla società attenta ma cosciente. Il primo limite è che la sospensione in relazione ad una certa condanna non può essere disposta più di una volta anche in caso di proposizione di nuova istanza per la stessa od altra misura da parte del condannato; il comma 9 stabilisce poi il divieto per il pubblico ministero di disporre la sospensione dell'esecuzione quando si tratti di condannati per

i delitti particolarmente gravi di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 dell'ordinamento penitenziario (si tratta di gravi delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, associazione di tipo mafioso, ed altri quali sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti eccetera) nonché di coloro che per il fatto oggetto della condanna da eseguire si trovano in custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, segno evidente che esiste ancora la pericolosità sociale che aveva determinato il venir meno di quelle esigenze cautelari che dovrebbero comportare automaticamente il venir meno della misura restrittiva.

Nel caso in cui l'istanza dell'interessato non sia inoltrata tempestivamente o nell'eventualità che il tribunale la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca il decreto di sospensione. Se il condannato è agli arresti domiciliari, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione trasmettendo gli atti al tribunale di sorveglianza che provvede all'eventuale applicazione della misura della detenzione domiciliare.

Più specificatamente noi sappiamo che quattro sono gli istituti, anche se poi rispetto alla detenzione domiciliare potremmo distinguere fra quella classica per determinati tipi di soggetti e quella che mi piace chiamare « generica » che viene introdotta con la presente legge. Per quanto riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale, che può essere concesso soltanto ai condannati a pene detentive non superiori a tre anni e che consiste nell'affidamento del detenuto ad un servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo corrispondente alla pena da scontare, la proposta di legge in esame modifica l'affidamento in prova nel senso che, anche facendo tesoro della sentenza n. 569 del 1989 della Corte costituzionale, sgancia definitivamente la possibilità di concessione della misura alternativa dalla circostanza che il condannato si trovi in carcere, senza cioè che l'osservazione in

istituto debba ritenersi necessaria ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. È un principio non immotivato che trova fondamento proprio nella sentenza della Corte costituzionale alla quale, per chi ne dovesse aver bisogno, rimando.

Abbiamo visto che la grande incidenza si è avuta rispetto alla detenzione domiciliare. Attualmente è prevista la possibilità di espiare la pena della reclusione non superiore ai tre anni nella propria abitazione per alcune categorie specifiche di persone: donne in gravidanza, che allattano la prole o madre di figli minori di cinque anni, con loro conviventi, persone in condizioni di salute particolarmente gravi, ultrasessantenni e infraventunenni. La proposta di legge che stiamo per approvare eleva da tre a quattro il livello massimo della pena, ampliando poi l'ambito di concedibilità della detenzione nel proprio domicilio per le categorie speciali previste dalla norma in vigore.

In particolare abbiamo visto che risulta raddoppiato da cinque a dieci anni il limite massimo di età che dà diritto all'assistenza della madre o del padre. Di questo, collega Marino, non mi meraviglio; le motivazioni sono nel convincimento che questa società ha raggiunto, che cioè non è un problema soltanto collegato all'età o all'indigenza, probabilmente c'è bisogno di un apporto del genitore che assiste, che controlla, che vigila sui ragazzi fino all'età di cinque anni (secondo me anche sui ragazzi fino ai dieci anni), estendendo poi al padre, questa è una novità assoluta in linea con la sentenza n. 215 del 1990 della Corte costituzionale, ma non genericamente, solo quando la madre sia deceduta o impossibilitata a fornire alla prole la necessaria assistenza.

Dobbiamo sempre tener presente che questi presupposti devono essere di volta in volta valutati dal tribunale di sorveglianza. Non esiste un provvedimento automatico che determina un allarme sociale ingiustificato; esiste invece una capacità di credere che a determinate esigenze, a determinate carenze uno Stato corretto risponde in maniera coerente.

È stata poi introdotta la detenzione domiciliare generica che non era prevista nella precedente normativa. Il testo originario della proposta di legge Simeone (che mi piace continuare a chiamare « Simeone », anche se per il collega Marino la traccia disegnata dal collega è stata in qualche modo dispersa ed ampliata) introduce una generica applicabilità della detenzione domiciliare indipendentemente dalle condizioni personali del condannato quando la pena detentiva inflitta non sia superiore ai due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena. È una previsione che va nella logica di quanto ho prima detto.

Rispetto alla semilibertà possiamo ritenere che la proposta di legge in esame preveda la possibilità di essere ammessi alla semilibertà anche prima di aver scontato metà della pena.

L'unico istituto rispetto al quale sostanzialmente la proposta di legge in esame non interviene è quello della liberazione anticipata, che prevede la possibilità di ottenere una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni singolo semestre di pena inflitta.

Vorrei concludere il mio intervento prendendo in considerazione proprio quest'ultima misura.

Il collega di alleanza nazionale — al quale sono legato da grande affetto e da grande stima, anche se probabilmente in alcuni momenti ragioniamo in maniera diversa — faceva riferimento all'iter legislativo di una separata proposta di legge approvata dalla Camera sulla liberazione anticipata. Ricordo che in quella sede avevo proposto che i 45 giorni di riduzione della pena potessero essere portati fino a 60; e ciò nella logica delle cose che ho detto: che immagino vi sia una capacità di autodeterminazione che invogli lo Stato a premiare chi dimostri di concorrere realmente a quel recupero ed a quel reinserimento; una capacità che deve essere sempre congiunta alla concreta considerazione del fatto che attualmente il sistema carcerario italiano purtroppo non

funziona. Infatti, il più delle volte non si registra neanche quel minimo di rispetto della dignità sociale.

Ciò detto, continuo ad immaginare che la società che vorrei creare per tutti, ma anche per mio figlio e per le nuove generazioni, sia una società nella quale lo Stato non voglia limitarsi a condannare ed a dimenticare, ma voglia concorrere affinché il benessere complessivo di tutti in qualche modo possa effettivamente realizzarsi; e con il benessere, anche quella sicurezza che tutti vorremmo, ma che non vorremmo mai fosse connotata da quell'ingiustizia sociale che vale come una pietra che questa società non potrebbe assolutamente digerire o scrollarsi di dosso (*Applausi del deputato Simeone*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

**ALBERTO SIMEONE.** Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, il cammino della proposta di legge n. 464, meglio conosciuta come legge Simeone, è stato caratterizzato da varie contrapposizioni, incomprensibili lungaggini, manipolazioni informative, finendo col diventare oggetto di superati contrasti ideologici. La legge, invece, è soltanto ispirata ad una scelta di civiltà per una corretta applicazione della giustizia, né si può inscrivere di forza ad alcuno dei tanti partiti fittizi che oggi si contengono l'arena della giustizia e che si sostanziano in garantisti ed in giustizialisti.

Perché parlo di scelta di civiltà? Perché un paese è civile, è rispettoso della dignità umana, dei valori della democrazia non soltanto se ha le strade delle proprie città pulite, se ha gli ospedali che funzionano e le scuole di qualità, ma anche e soprattutto se ha un'applicazione della giustizia non manipolata e stravolta, ma limpida, serena, ferma, equilibrata e, quindi, una conseguente applicazione della pena che non sia né vendicativa, né spietata, né cinica.

Ma anche le carceri sono manifestazione ed espressione del grado di civiltà di un paese: ecco perché ho detto prima, che

l'interpretazione della legge ha avuto violente letture che non starò qui ad elencare, ma che si sono racchiuse nell'adesione o meno ad uno dei due partiti che si contrappongono nel campo della giustizia. Il partito dei giustizialisti, ha affermato che con questa legge si svuotano le carceri e si mettono in circolazione i delinquenti; il partito dei garantisti, ha sostenuto invece che con questa legge si ristabilisce un rapporto di equilibrio tra lo Stato ed il cittadino condannato, che è evidentemente distorto.

Il problema è che entrambe le definizioni applicate al pianeta giustizia esasperano aspetti validi ma forti in primo piano soltanto della loro parzialità!

Per esempio, un mal digerito senso di giustizialismo ha impedito per lungo tempo, ad un partito al quale mi onoro di appartenere, di cogliere l'esatta interpretazione dello spirito della legge. Da qui è emersa una scelta intransigente di opposizione! Mi rendo conto, però, che un altrettanto mal digerito spirito di cosiddetto, e lo dico tra virgolette, permissivismo, ha fatto arruolare la cosiddetta proposta di legge Simeone, fra quelle leggi espressione di quella cultura che ritiene che i problemi della giustizia si risolvano col consentire libertà di delinquere a piccole dosi, previa concessione governativa. Invece, il discorso introdotto da questa proposta di legge ha una dimensione ed un valore che superano e trascendono i vincoli degli steccati di parte, per imporre all'attenzione di tutti il problema giustizia nella sua globalità e senza aggettivi.

Se facciamo un momento di giusta riflessione, ci rendiamo conto che su questa proposta di legge erano tutti d'accordo, ma stranamente lungo il percorso ci si è divisi per combattere guerre che nulla hanno a che vedere con i problemi affrontati con la proposta di legge n. 464. Allora, prima di entrare nel merito puramente tecnico e per esporre i mie tanti rilievi critici sulle tante modificazioni apportate in seconda lettura, che ritengo

assai limitative ed inopportune, voglio per un attimo sottoporre alle vostre attenzioni alcune importanti riflessioni.

Non si può negare che la cosiddetta proposta di legge Simeone, per benevolenza di tutti i miei colleghi, sia una legge attesa e ciò vuol dire che è rispettosa della realtà, che si propone il superamento di problemi esistenti che richiedono urgenti soluzioni. Il fatto che il provvedimento abbia trovato consensi in strati diversi della politica e della cultura, superando così ogni artificiosa divisione, conferma che esso stesso rappresenta un punto di riferimento, un modello da seguire per costruire le buone leggi, che durino nel tempo e che non penalizzino la vita del cittadino.

Ecco allora spiegata la mia interpretazione del garantismo, che non vuol dire certamente volontà di sfuggire alla legge, ma significa consentire a tutti i cittadini di avere dalla legge un trattamento ispirato all'equilibrio, alla dignità ed alla civiltà. Questo è lo stesso significato che bisogna dare al concetto di rispetto del valore della giustizia e della legalità: in questo caso, senza esasperazioni e senza estremizzazioni, perché giustizia non fa rima con vendetta.

Ed allora, perché non utilizzare l'esperienza vissuta lungo l'iter per l'approvazione di questo provvedimento ed imparare la regola del confronto serrato, aperto, alla luce del sole per deliberare le buone leggi di cui, mai come oggi, l'Italia ha bisogno?

Ed ancora, perché non applicare proprio al problema della giustizia, la capacità di eliminare la rissosità della fazione per imporre la lucidità della ragione che valorizzi il fine di migliorare la qualità della vita?

E nel fare questo devo invitare alla riflessione il mio partito e tutte le forze politiche e culturali del paese; esprimo solo un pacato rammarico che conferma come le incomprensioni impediscano la giusta valutazione della reale entità dei problemi, come è accaduto per questo particolare argomento. Mi rendo conto che ogni superamento richieda una gra-

dualità di passaggi e prendo atto con soddisfazione, onorevole Marino, della scelta di alleanza nazionale di lasciare libero ciascuno nel voto che intenderà dare, che di fatto, però, significa un via libera per la legge, così come vuole tutto il Parlamento. All'onorevole Marino devo rappresentare tuttavia che la proposta di legge Simeone certamente non è una fuga dalla sanzione, ma è soltanto un tentativo estremo di recupero del condannato. Ecco allora la certezza della pena finalizzata al recupero del condannato.

Facevo cenno, poc'anzi, a rilievi critici che si impongono in ogni caso al testo del Senato.

*In primis* è da significare che l'aspetto innovativo della proposta di legge in esame era la previsione *ex lege* di un'automatizzata sospensione dell'ordine di esecuzione in attesa della pronuncia del tribunale di sorveglianza in merito alla possibilità di applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere.

La cosiddetta proposta di legge Simeone si ispirava alla *ratio* di affrontare il gravoso problema del sovraffollamento e della ingovernabilità delle carceri, di decongestionare le stesse e — nell'ottica di un raffinamento del diritto penale sotto il profilo di concepire lo strumento della misura detentiva come una *extrema ratio* — si ispirava, altresì, all'esigenza di riaffermare a livello legislativo il principio di una responsabilità penale che sia personale e colpevole e che comporti per un condannato ad una pena detentiva non superiore ai tre anni la possibilità di poterla scontare al di fuori delle strutture carcerarie.

La riforma recata dalla proposta Simeone si ispirava, altresì, ad assecondare una forte esigenza di razionalizzazione del sistema penale. Con l'introduzione dell'automatizzata sospensione, da parte del pubblico ministero, dell'ordine di esecuzione e con le modifiche in tema di misure alternative alla detenzione, il proponente, conformemente agli insegnamenti della più moderna ed evoluta dottrina penalistica, si proponeva di risolvere la crisi della misura detentiva, depurandola dei

suoi aspetti più emotivi ed irrazionali, contrastando però, contestualmente, il fenomeno della fuga dalla sanzione alimentata dalla prassi ridondante delle misure clemenziali (*amnistia et similia*).

La sospensione automatica dell'ordine di esecuzione, *rectius* d'ufficio, da parte del pubblico ministero e la previsione di un meccanismo di automatismo della procedura *de quo*, secondo la previsione originaria del disegno di legge a mia firma, aveva come effetto la determinazione di un sostanziale equilibrio tra i condannati e riaffermava certamente un sostanziale principio di parità di trattamento tra il condannato che poteva rivolgersi ad una difesa tecnica e quello che era impossibilitato a farlo, o per motivi economici o per *ignorantia legis* o per incuria, ai fini di adire i tribunali di sorveglianza per la concessione delle misure alternative.

All'opposto, il testo licenziato dalla Commissione giustizia prima e poi dall'Assemblea del Senato, nei suoi tratti essenziali, si risolve in un sostanziale azzeramento della proposta di legge originaria — anche se abbastanza mitigato dall'ordine a mano dell'interessato — ed in un ritorno all'affermazione di un onere della parte, con la conseguenza che l'accesso alle misure alternative costituisce di nuovo un onere del condannato dipendente dalla sua diligenza, dalle sue conoscenze tecniche e dalla sua possibilità economica o meno di rivolgersi ad un difensore di fiducia, ristabilendo così quelle condizioni di diseguaglianza economica e socioculturale fra i condannati che il disegno di legge originario si era sforzato di spungere.

Al di là di queste considerazioni sulla sostanziale vanificazione del principio dell'automatismo, altri rilievi vanno mossi alle modifiche della normativa.

Con riferimento infatti al quinto comma dell'articolo 1 del testo modificato, l'avviso che il condannato può presentare istanza corredata dalle indicazioni e dalle documentazioni necessarie, volte ad otte-

nere la concessione delle suddette misure alla detenzione, prevede un termine di trenta giorni.

Parrebbe opportuno quanto meno modificare tale termine *in melius* (ad esempio 60 giorni) per consentire più agevolmente al condannato di attrezzarsi per reperire le certificazioni e le documentazioni necessarie, attesi anche i tempi lunghi da parte della burocrazia per il rilascio della documentazione occorrente, attesa anche la ricorrente inesperienza del condannato a districarsi nella rete delle procedure e delle prescrizioni di legge, per evitare altresì — come spesso purtroppo accade — la produzione di documentazione parziale ed insufficiente, prodromica pertanto al rigetto dell'istanza da parte dei tribunali di sorveglianza.

Tale termine più lungo sarebbe stato utile (e mi auguro che nel prosieguo ci possa essere qualche modifica) proprio alla difesa del condannato alla quale da ultimo pertanto — con l'arretramento che inevitabilmente si registra in seguito alle modifiche apportate dal Senato — toccherà, ancora una volta, dare una veste giuridica alla documentazione prodotta dal condannato stesso.

Sempre con riferimento all'ultima parte del comma 5 dell'articolo 1, secondo il quale « l'avviso informa altresì che, ove non sia presentata istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato », oltre al rilievo strettamente letterale e terminologico che tale formula assume il tenore di un *diktat*, occorre dire che essa ha anche, tradotto in termini giuridici, un significato decisamente iugulatorio.

Questi rilievi si riconnettono alla segnalata brevità dei trenta giorni previsti per depositare l'istanza, facendo rilevare ancora una volta le difficoltà che possono sorgere per il reperimento della documentazione e per la preparazione dell'istanza stessa.

Naturalmente, rivisitando sui punti testé indicati il comma 5, va rivisto conseguenzialmente anche il comma 8, che attualmente prevede che, qualora l'istanza non sia tempestivamente presen-

tata, il pubblico ministero revochi immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

Ulteriori rilievi vanno posti al comma 7 del suddetto testo, là dove si prevede che la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non possa essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, ma diversamente motivata.

Va affermato che, in linea generale, è possibile che maturino, *medio tempore*, le condizioni o i requisiti per ottenere diversa misura alternativa rispetto a quella per la quale si è avuto rigetto. Basti pensare che chi non ha potuto, ad esempio, ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali perché l'istanza è stata rigettata può, o per lo spirare dell'età superiore ai sessant'anni o per l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, ottenere altresì il beneficio della detenzione domiciliare nel pieno possesso, in questi casi, dei requisiti richiesti dall'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario.

Sempre con riferimento al comma 7 e con ulteriore riferimento alla statuizione secondo la quale il condannato non può riproporre nuova istanza, anche se diversamente motivata, v'è da osservare che tale disposizione va altresì rivista. Se è vero, come è vero, che presupposto imprescindibile dell'affidamento in prova al servizio sociale è l'attestazione dell'esercizio dell'attività lavorativa, sarebbe eccessivamente iniquo impedire ad un condannato che si è visto rigettare una prima istanza volta ad ottenere tale beneficio di reiterare l'affidamento in prova, qualora, *medio tempore*, abbia trovato lavoro e possa documentarlo con nuova istanza.

Lo stesso è a dirsi in tema di affidamento in prova in casi particolari di cui, appunto, agli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, là dove si può prevedere come ipotesi, in concreto verificabile, che un tossicodipendente o un alcolodipendente

debba intensificare un programma di recupero per l'aggravamento delle sue condizioni tossicologiche.

A fronte di una prima istanza rigettata e in considerazione di una documentazione medica che attesti l'aggravamento delle sue patologie sarebbe, anche in questo caso, assolutamente iniquo e contrario allo spirito e alla *ratio* della riforma precludergli la possibilità di reiterare l'istanza che in un primo momento gli è stata rigettata, eventualmente per un programma di recupero vago o generico o per una statuizione del tribunale di sorveglianza che giudichi non grave lo stato di tossicodipendenza o di alcolodipendenza.

*De iure condendo* appare evidente sin qui che il testo licenziato dal Senato — che al più ripropone solo formalmente un semiautomatismo ma che, nella sostanza, svisciva in radice la *ratio* dell'originaria proposta di legge e vieppiù pone perentorie preclusioni ed ingiustificati sbarramenti alle misure alternative, così come sono state contestate a commento dell'articolo 7 del nuovo testo, non tenendo conto dei possibili casi umani che possono verificarsi, come si è tentato sopra di illuminare — va assolutamente rivisto, se non si vuole incorrere in un autentico pastrocchio legislativo, che non si conforma e non si modella con le tendenze evoluzionistiche di un diritto penale moderno e costituzionalmente orientato verso la piena attuazione degli articoli 27, 13 e 3 della Costituzione e, in generale, di tutti i precetti costituzionali che valorizzano e garantiscono il principio di eguaglianza e di dignità della persona umana.

Altri rilievi, anche conformemente alle considerazioni testé riferite, vanno posti con riferimento all'articolo 9, lettera b), nuovo testo, laddove si dispone che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta per chi si trova in uno stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. Orbene, si osserva che porre in linea tassativa ed assoluta tale preclusione e tale sbarramento non solo non appare conforme allo spirito ed alla *ratio* della legge che qui stiamo per

approvare, ma contrasta anche contemporaneamente con la riforma di cui alla legge n. 92 sulle misure della custodia cautelare, riforma più garantista ed ispirata dalla piena attuazione del principio del *favor libertatis*.

Sempre con riferimento all'articolo 9 va criticata la rigida disposizione di cui alla lettera *a*) secondo cui la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 del nuovo testo non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975 e successive modificazioni: divieto di concessione dei benefici ed accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti. Sebbene al riguardo il testo licenziato dal Senato su questo punto specifico (articolo 9 lettera *a*) con riferimento all'articolo 4 *bis* della legge n. 354 del 1975) sia simile alla prima stesura del disegno di legge Simeone, ad una più attenta e meditata riflessione, pare opportuno modificare anche tale articolo 9 (nuovo testo) lettera *a*).

La preclusione e lo sbarramento imposti da tale articolo 9 sono tassativi ed estremamente repressivi in relazione a un testo di legge (articolo 4-*bis*) che è in via obsoleta abbastanza datato e, peraltro, non tiene conto delle innumerevoli realtà giuridiche dei casi giudiziari che rientrano nel suo alveo.

Infatti, con riferimento, ad esempio, alla impossibilità ad accedere alle misure alternative di cui all'articolo 629, comma 2 (estorsione aggravata), e di cui all'articolo 628, ultimo capoverso, del codice penale (rapina aggravata), vi è a dirsi che, se non si ponesse mano ad una rivisitazione dell'articolo 9, lettera *a*) (testo del Senato), sarebbe precluso il diritto di accesso ai benefici in questione anche a condannati per reati che, nelle varieguate tipologie degli episodi di vita criminosa e nelle molteplici sfaccettature che possono assumere le sentenze di condanna con riguardo alla disciplina di concorso di persone, potrebbero avere un ruolo solo marginale o di minima importanza, o

secondario o di comprimarietà, rispetto all'episodio criminoso globalmente considerato.

Pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, anche in questo caso sarebbe iniquo e contrario allo spirito della legge non consentire a tali soggetti, pur condannati per quei reati, la possibilità di ottenere eventualmente le misure alternative *de quibus*.

A rigore, ma qui è necessaria un'attenta e prolungata riflessione anche per lo stesso reato di omicidio di cui all'articolo 575 del codice penale, richiamato nell'articolo 4 *bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, ed altresì richiamato *per relationem* nell'articolo 9 lettera *a*) (nuovo e vecchio testo), possono porsi medesime considerazioni, non solo ovviamente per le molteplici implicazioni psicologiche di chi pone in essere tali reati, ma altresì perché la migliore dottrina riconosce la possibilità anche al condannato ad una pena che superi i limiti della legge di cui si discute di adire i tribunali di sorveglianza per questo misure quando, dopo aver scontato un lungo periodo di condanna, possano residuare solamente tre anni (limite previsto dalla legge *de qua*).

In ogni caso, comunque, anche in relazione ad un condannato per omicidio che abbia superato i 60 anni di età o che versi in condizioni di salute particolarmente gravi si può, in linea di principio (e comunque il tutto è da sottoporsi al giudizio dei tribunali di sorveglianza), richiedere la misura alternativa della detenzione domiciliare, ricorrendo le condizioni suindicate, ove si elimini questo tassativo divieto ex combinato disposto degli articoli 4-*bis* della legge n. 75 ed articolo 9, lettera *a*), del nuovo testo.

Resta da considerare l'opportunità di una riforma più generale (e penso che l'onorevole sottosegretario si troverà d'accordo con me, su questo punto), che investa l'articolo 4-*bis* nella parte in cui pone preclusioni o limiti sostanzialmente invalicabili anche per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, in considerazione della opportuna riflessione se-

condo la quale se tali norme, in questa parte specifica, avevano nel 1975 una loro razionale giustificazione ed un fondamento basato su esigenze socio-politiche e culturali di difesa dello Stato, oggi tali esigenze ed emergenze non sussistono. Né può inficiarsi questo ragionamento adducendo l'ipotesi di eversione dell'ordinamento costituzionale che possa inverarsi in moti o manifestazioni di altri soggetti politici, come potrebbero essere movimenti o gruppi separatisti, cui non bisogna attribuire alcun credito o affidabilità. Ma queste sono considerazioni metagiuridiche, affidate tra l'altro ad una riflessione squisitamente politica.

In ogni caso, su questo punto, la norma andrebbe quanto meno ridiscussa e non invece accolta in maniera così apodittica ed assiomatica come il testo della nuova legge del Senato vorrebbe.

In conclusione, si renderebbe ineludibile una sostanziale modifica dell'articolo 9, lettera *a*) e, in un'ottica e prospettiva legislativa a medio o ampio raggio, un intervento modificativo, quanto meno mitigante dell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario.

Da ultimo, brevi e veloci considerazioni sull'articolo 4 del nuovo testo approvato dal Senato, in tema di modifiche apportate aventi ad oggetto la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Con riferimento alla lettera *c*) (persone in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali), la norma appare indubbiamente troppo generica e vaga, perché non si tassativizza e non vi è uno sforzo soddisfacente di maggiore tipicità, che consenta di indicare quando e come le condizioni di salute debbano reputarsi particolarmente gravi, né chi sia in grado di precisare lo stato della malattia. Al riguardo, pertanto, sarebbe opportuno migliorare sotto il profilo delle determinatezze della fattispecie tale astrattezza e genericità.

Con riferimento al medesimo istituto ed alla lettera *e*) (persona minore di anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia), si ravvisa

l'opportunità di elevare il limite di anni 21 eventualmente ad anni 25, con espresso riferimento quanto meno alle comprovate esigenze di lavoro. Lo impongono l'ovvia constatazione della latitanza strutturale di posti di lavoro, la conclamata crisi del mercato del lavoro e della sua offerta, l'endemica ed esorbitante crisi occupazionale; sarebbe vieppiù iniquo e repressivo, signor Presidente e signor sottosegretario, impedire la possibilità di concedere la detenzione domiciliare ad un giovane solo perché abbia superato i 21 anni, a fronte di una concreta possibilità di esercitare un lavoro, sia pure nelle ristrette condizioni della detenzione domiciliare.

Alla luce dei rilievi evidenziati, debbo ritenere che la proposta di legge *in itinere* sia largamente migliorabile. Se non l'approvassimo, però, migliaia di condannati andrebbero a varcare la soglia del carcere.

Il carcere certo deve restare, non si deve abbattere, come dicono in tanti: dobbiamo renderlo, però, « civile ». Solo così si può alimentare la speranza di una rigenerazione sempre invocata e mai realizzata.

È tempo che io tolga il disturbo, onorevole Presidente, perché ritengo che il tempo regolamentare stia per scadere, ma non perché sia stato adeguatamente svolto l'argomento. Onorevoli colleghi, spero che dalle mie non sempre ordinate parole, se non avete imparato l'arte di legiferare, del che certamente non avete bisogno, vi siate però convinti che la nostra funzione è davvero altissima e che il legislatore si consacra sempre, in ogni suo atto, alla giustizia.

La giustizia è l'eterno anelito dell'umanità nel suo travagliato ed incerto cammino, al suo raggiungimento nel tempestoso avvicinarsi delle generazioni e nel cambiamento continuo del diritto è proteso il nostro spirito, come l'occhio del navigante verso la terra da raggiungere. Poco importa che di tanto in tanto ci si accorga di inseguire una chimera: le delusioni non ci faranno desistere, ed anzi con maggior vigore noi proseguiremo a navigare per

raggiungere la perfetta giustizia, anche se essa si allontana come un'isola che scivola nella corrente!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo -  
A.C. 464-B)**

PRESIDENTE. Avverto che il relatore rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi rivolgo ai deputati che hanno resistito fino a quest'ora tarda e penso ai colleghi assenti, che non hanno potuto assistere ad un dibattito non solo appassionato (perché a dibattiti appassionati, magari finti, si assiste parecchie volte in un'aula parlamentare) ma anche, in questa occasione, di grande valore civile. Quando si affrontano le questioni della pena, del diritto, del significato della pena, del carcere, della punizione, dei diritti della società, della sicurezza, dell'insicurezza collettiva, dell'allarme sociale ma anche della previsione dei diritti fondamentali ed inalienabili di chi sconta una pena nel carcere, questi argomenti sono di così profondo valore che meritano un'attenzione particolare.

L'Italia vive una situazione difficile, perché il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e dei trattamenti degradanti già cinque anni fa ha presentato un rapporto che delineava una situazione intollerabile nel nostro paese: questo Comitato europeo è tornato in Italia a verificare i cambiamenti e dobbiamo dire che questi sono assai parziali, anche se nel mondo del carcere italiano vi sono esperienze straordinarie per quello che si fa in condizioni difficilissime. Quella che colpisce, però, è la situazione di sovraffollamento, di invivibilità in molti istituti. Allora, il problema

che abbiamo è capire perché il carcere è sovraffollato; prima di pensare alla costruzione di nuovi istituti dobbiamo porci la domanda: da chi è composta la popolazione detenuta in carcere?

La risposta che possiamo dare secondo i dati è che gli oltre 50 mila detenuti in un giorno « x » dell'anno (in un anno sono molti di più di 50 mila ed anche in un giorno « x » sono ormai superiori ai 50 mila) sono circa 15 mila tossicodipendenti (più vicini ai 16 mila), 10 mila extracomunitari, 2 mila sieropositivi, un centinaio di malati di AIDS, fra le 2 mila e le 3 mila persone con disturbi psichici e psichiatrici, cioè un'umanità marginale, frutto dell'emarginazione sociale nel nostro paese.

Allora, quando noi diciamo che il carcere italiano è sovraffollato e ci poniamo il problema di come intervenire è perché partiamo dalla constatazione di che tipo di popolazione è detenuta. Se avessimo un carcere con una presenza di grandi criminali, forse il ragionamento potrebbe essere diverso. Ma la riflessione che noi facciamo parte dalla constatazione che il carcere si manifesta ed è usato quasi fosse una « discarica sociale », cioè di strati sociali emarginati e considerati irrecuperabili. Io credo che un Parlamento, un Governo, le forze politiche, sociali, intellettuali debbano porsi il problema di come superare questa condizione, di dare risposte sociali a problemi sociali e di non far giocare al carcere un ruolo di supplenza per risolvere altri problemi.

Ecco perché la proposta Simeone — che è stata rivendicata con accenti così profondi da parte del presentatore — ha toccato la sensibilità di molti nel carcere ed ecco perché oggi molti deputati che sono andati nelle carceri in questi due anni non possono più presentarsi, perché gli viene chiesto conto del perché, dal settembre 1996, quando in quest'aula si svolse il dibattito su questa proposta, essa non sia ancora legge.

Ricordo anch'io — lo ha ricordato anche l'onorevole Marino — che nel settembre 1996 il dibattito fu animato in

quest'aula, certamente più che in questa occasione, anche per le diverse voci che intervennero. Però, fu un dibattito vero, fra le forze politiche e nel Governo e questo tipo di dibattito, quello del settembre 1996 e quello di oggi, dimostra che le forze politiche non devono cercare la legittimazione dagli altri, ma la trovano quando sono capaci di discutere in questo modo così libero problemi in cui agiscono in primo luogo la coscienza e le concezioni di fondo, per cui il ragionamento sulla giustizia non diventa dibattito ideologico o strumentale, ma dibattito che riguarda la vita delle persone, dei liberi e delle persone ristrette.

E perché è importante questo dibattito oggi ed il Governo chiede che sia approvata questa proposta di legge? Non perché siamo contrari a quell'antico detto secondo cui « il meglio è nemico del bene », ma perché siamo già troppo in ritardo, perché nel mondo del carcere vi è una sofferenza, non solo da parte dei detenuti, ma di tutti quelli che lavorano e operano nel carcere. Sono in sofferenza i direttori, i medici penitenziari, la polizia penitenziaria, gli operatori sociali, gli psicologi. È un mondo che ha bisogno di un segno di attenzione. E questo segno, anche parziale non può essere rinviato. È questo ciò che voglio dire anche rivolgendomi all'onorevole Simeone.

Dobbiamo avere la consapevolezza che siamo arrivati ad un punto limite. Ed allora il Governo pensa che non sia il caso, questa sera, di riprendere i contenuti degli interventi che si sono svolti, ma sente la necessità di ribadire le forti ragioni di principio che militano a favore dell'approvazione di questa proposta di legge. Essa ha avuto una gestazione particolarmente lunga e laboriosa, sicuramente troppo lunga a fronte della necessità di risposte concrete ai tanti problemi della detenzione in Italia.

Se penso che nel dibattito in prima lettura si discusse a lungo sull'opportunità di inserire una norma transitoria che avrebbe consentito un più rapido impatto della riforma, non posso non sorridere e

non rilevare come il troppo tempo trascorso appaia quasi un'amara ironia rispetto a quella discussione.

Le modifiche apportate dal Senato sono state ricordate e sono state sviscerate in sensi opposti; c'è chi le ha considerate di apertura, chi di chiusura e chi di approfondimento. Io dico che il punto più significativo di innovazione è sicuramente quello del meccanismo di attivazione della procedura per l'applicazione delle misure alternative ai condannati a pene brevi: pene brevi, onorevole Copercini!

Nel testo approvato in prima lettura dalla Camera la procedura era attivata automaticamente mentre nel testo del Senato si richiede un'istanza dell'interessato, anche se la facoltà di proporre istanza viene, in un certo senso, incentivata dalla consegna al condannato libero del provvedimento di esecuzione.

Inoltre, nel testo approvato dal Senato, è stata prevista la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena e di ordinare la liberazione nei confronti del condannato che proponga l'istanza dopo l'inizio della detenzione in carcere. Questa formulazione dovrebbe consentire, da un lato, l'immediata applicazione delle nuove previsioni anche a chi si trova oggi detenuto e, dall'altro, l'effettiva applicazione delle misure alternative anche a chi non abbia fatta istanza da libero perché non sufficientemente assistito da un legale.

Nella relazione dell'onorevole Saraceni sono ampiamente illustrate le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto di non intervenire con un'ulteriore modifica sul punto né nel senso di ripristinare l'automatismo della prima ipotesi né nel senso di specificare le modalità di consegna dell'ordine di esecuzione.

In Commissione è prevalsa, a mio avviso saggiamente, la scelta di arrivare subito all'approvazione della legge. Vi sono però ulteriori novità, rappresentate dalle previsioni approvate su proposta del Governo, un aumento delle dotazioni organiche degli assistenti sociali (684 unità) e degli operatori amministrativi (140 unità). Si tratta di previsioni importanti in quanto esse consentiranno un rafforza-

mento delle essenziali strutture di supporto all'effettiva applicazione delle misure alternative al carcere, che non sono automatiche — onorevole Copercini — ma che hanno bisogno, per essere applicate, di un esame, di una valutazione.

All'onorevole Marino voglio dire che soltanto alcuni giorni fa, qui in aula, ho risposto ad un'interrogazione presentata da rappresentanti del suo gruppo in ordine alla pratica attuazione della legge Gozzini. Può trovare agli atti della Camera la documentazione più esaustiva che il Governo abbia mai offerto fino al 1997 compreso dell'applicazione della legge Gozzini e credo che quei dati che il Governo ha fornito al Parlamento consentiranno di evitare un dibattito troppo semplicistico e demagogico, mentre permetteranno l'approfondimento di una legge delicata, esposta al confronto umano fra le persone, con i rischi che tutto ciò comporta, anche perché non vi è scelta che non porti con sé dei rischi.

Vi è un'altra preoccupazione che intendo sottolineare. Mi riferisco al fatto che allo stesso modo si dovrà operare, con provvedimenti amministrativi, ad un congruo adeguamento degli organici dei magistrati degli uffici di sorveglianza, in modo da rendere realmente più estesa ed efficace l'applicazione delle misure alternative al carcere, ma anche da consentire che i magistrati di sorveglianza non si limitino solo ad esaminare le pratiche, ma tornino ad essere presenti nel carcere come è nei loro compiti.

In conclusione, rivolgo un particolare ringraziamento al relatore Saraceni, che in questo periodo ha svolto un lavoro puntuale ed intenso.

Desidero inoltre dire che dal settembre 1996 sono accadute molte cose nel pianeta carcere, anche dolorose: scioperi della fame, suicidi, forme di autolesionismo; ma vi sono state anche iniziative importanti e positive che ho ricordato: giornali, spettacoli teatrali, lavoro, attività che hanno messo alla prova l'umanità delle persone.

Se il Parlamento approverà questa proposta di legge, si potrà innescare un processo positivo. Questa legge non esau-

risce l'intera vicenda, ma se finalmente verrà approvata, potrà mettere in moto altre proposte a catena, volte a migliorare la situazione attraverso una approssimazione successiva. È vero, infatti, che sullo sfondo vi sono altre grandi riforme strutturali della giustizia e di questo settore, che non sono rinviabili all'infinito, però devo riscontrare che ha ripreso avvio il dialogo sia da parte dei detenuti sia da parte di chi lavora nel carcere. È questo un fatto che costringe tutti a mettersi in gioco.

Una maggiore civiltà della pena e delle prigionie è una questione che travalica la politica e che attiene alla cultura di un paese.

Vi è un dato che desidero sottolineare: l'amministrazione spende al giorno per dare da mangiare ad un detenuto una cifra che oscilla tra le 2.700 e le 3.000 lire. È questa la somma stanziata per fornire ad ogni detenuto una colazione, un pranzo ed una cena. Ebbene, è un dato sufficientemente significativo ed impressionante per far capire quanto vi è da fare per dare a queste persone condizioni di vita tollerabili.

Non si tratta di stare dalla parte di chi ha compiuto dei reati o dei delitti in contrapposizione con i cittadini onesti; quello che ci anima è la preoccupazione di evitare un progressivo incattivimento dei detenuti stessi ed un processo di recidiva. La società si deve preoccupare che nel carcere ci sia il processo costituzionale in modo che non vi sia la ricaduta e la recidiva, altrimenti non usciremo mai da questa spirale.

Dobbiamo affrontare, sullo sfondo, anche la situazione degli ospedali psichiatrici giudiziari e degli istituti penali dei minori; abbiamo insomma una realtà che richiede ancora molta azione riformatrice in uno sforzo che è quello dell'umanizzazione, non per caratteristiche buoniste, che credo non appartengano né a me né a voi che mi ascoltate, ma per il rigore dei principi di una civiltà giuridica che nel nostro paese affonda le radici molto profondamente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Proposta di trasferimento in sede legislativa di un progetto di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge per la quale la I Commissione permanente (Affari costituzionali), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

GARRA E RICCIO: « Disposizioni per la trasparenza dell'affidamento degli incarichi per consulenze da parte di enti pubblici o di società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria » (3981) (*La Commissione ha elaborato il nuovo testo*).

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 28 aprile 1998, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

2. — Deliberazione sulla richiesta di stralcio relativa al disegno di legge n. 4625.

3. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge Garra e Riccio n. 3981.

4. — *Seguito della discussione congiunta dei documenti:*

Conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 1997 (doc. VIII, n. 6).

Progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 1998 (doc. VIII, n. 5).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2782 — Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradirettive (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3686-B).

— Relatore: Borrometi.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2524-B-bis. — Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato dal Senato*) (4565-bis-B).

— Relatore: Benvenuto.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 1406 — SIMEONE: Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (*Approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (464-B).

— Relatore: Saraceni.

8. — *Discussione dei documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (doc. IV-ter, n. 41/A).

— Relatore: Ceremigna.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Frasca, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 59/A).

— *Relatore:* Dameri.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei con-

fronti del deputato Sgarbi (doc. IV-ter, n. 9/A).

— *Relatore:* Bielli.

**La seduta termina alle 22,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

---

*Licenziato per la stampa alle 23,55.*